

tà, da cui intendono cessare al Giovedì prossimo venturo attese le addotte cause; nè essendo combinabile nell'angustia del tempo di poter in altro modo accorrere alle urgenze del bisogno; penetrata questa Deputazione dal pericolo che manchi alla sussistenza di questi abitanti un genere di prima necessità;

Si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che da quel giorno avvenire fino ad altra istituzione sarà permesso così a tutti gli altri Maccelaj della Fraglia, che a qualunque altro anche non descritto in essa il poter introdurre in questa Città tanto Bovi ad uso del Macello, quanto Carni per venderle a comodo della Popolazione, salvo il pagamento del Dazio, ragguagliato a L. 10:12:6. per ogni cento Libbre di Peso grosso di Padova, pagabile un tale Dazio al Macello per li Bovi, e alle Porte per le Carni di Manzo, e Lire 11:6:3 per ogni cento Libbre di Vitello, e salve tutte quelle regole, e discipline già stabilite nel proposito, bene inteso che il prezzo nella vendita non potrà mai eccedere i limiti dei Calamieri presenti.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, ed ovunque occorresse ad universale notizia.

Padova 7. Maggio 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.

vol. 6. N. XXXVIII.

Pp

STRI-